

Dispositivo

1) Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto della causa principale, ai sensi delle quali, per l'apertura di un istituto di cura privato nella forma di un ambulatorio dentistico autonomo, è necessaria un'autorizzazione e tale autorizzazione viene negata qualora non sussista, alla luce dell'assistenza già offerta dai medici convenzionati, alcuna necessità che giustifichi l'apertura di un istituto siffatto, poiché queste disposizioni non subordinano ad un regime simile anche gli studi associati e non sono fondate su una condizione che sia idonea a circoscrivere sufficientemente l'esercizio, da parte delle autorità nazionali, del loro potere discrezionale.

(¹) GU C 155 del 7.7.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 marzo 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Mitsui & Co.
Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-256/07) (¹)

[Codice doganale comunitario — Rimborso di dazi doganali — Art. 29, nn. 1 e 3, lett. a) — Valore in dogana — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 145, nn. 2 e 3 — Considerazione, nell'ambito della determinazione del valore in dogana, dei pagamenti effettuati dal venditore in applicazione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di vendita — Applicazione nel tempo — Norme sostanziali — Norme di procedura — Retroattività di una norma — Validità]

(2009/C 113/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Mitsui & Co. Deutschland GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Düsseldorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nonché dell'art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 marzo 2002, n. 444 (GU L 68, pag. 11) — Validità di tali ultime disposizioni qualora applicabili retroattivamente anche alle importazioni per cui la dichiara-

zione in dogana è stata accettata prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione n. 444/2002 — Presa in considerazione, nell'ambito della determinazione del valore in dogana delle merci importate, dei pagamenti effettuati da parte del venditore in esecuzione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di compravendita per rimborsare all'acquirente le spese derivanti da prestazioni a titolo di garanzia che quest'ultimo ha dovuto fornire ai propri acquirenti a causa dei vizi delle merci

Dispositivo

1) L'art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché l'art. 145, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 marzo 2002, n. 444, devono essere interpretati nel senso che, qualora vizi delle merci, rivelati dopo l'immissione in libera pratica di tali merci, ma relativamente ai quali è dimostrato che esistevano prima di essa, diano luogo, in virtù di un obbligo contrattuale di garanzia, a successivi rimborsi da parte del venditore costruttore a favore del compratore — rimborsi corrispondenti ai costi di riparazione fatturati dai propri distributori di quest'ultimo —, siffatti rimborsi possono comportare una riduzione del valore di transazione delle dette merci e, di conseguenza, del loro valore in dogana, valore dichiarato sulla base del prezzo inizialmente convenuto tra il venditore costruttore e il compratore.

2) L'art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, non si applica alle importazioni le cui dichiarazioni doganali sono state accettate prima del 19 marzo 2002.

(¹) GU C 183 del 4.8.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale
di Germania

(Causa C-270/07) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Politica agricola comune — Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari — Direttiva 85/73/CEE — Regolamento (CE) n. 882/2004]

(2009/C 113/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Erlbacher e A. Szmytkowska, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti, U. Karpenstein, Rechtsanwalt)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1 e 5, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/79/CE (GU L 24, pag. 31), nonché dell'art. 27, nn. 2, 4 e 10, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 23 maggio 2006, n. 776 (GU L 136, pag. 3) — Normativa nazionale sull'ispezione sanitaria delle carni che consente di riscuotere, oltre al contributo comunitario, anche un contributo aggiuntivo specifico corrispondente alle spese relative agli esami batteriologici delle carni fresche

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*

(¹) GU C 199 del 25.8.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-275/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Transito comunitario esterno — Carnet TIR — Dazi doganali — Risorse proprie delle Comunità — Messa a disposizione — Termine — Interessi di mora — Norme di contabilizzazione)

(2009/C 113/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms, M. Velardo e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia e G. Albenzio, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 8 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e dell'art. 6, n. 2, lett. a), dello stesso regolamento, come sostituito, a partire dal 30 maggio 2000, dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Norme di contabilizzazione — Interessi moratori dovuti in caso di pagamento tardivo delle risorse proprie

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*

(¹) GU C 199 del 25.8.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Firma Baumann GmbH/Land Hessen

(Causa C-309/07) (¹)

(Politica agricola comune — Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari — Direttiva 85/73/CEE)

(2009/C 113/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Firma Baumann GmbH

Convenuto: Land Hessen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, e allegato A, capitolo I, punti 1, 2, lett. a) e 4 lett. a) e b) della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14) come modificato con direttiva CE del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE (GU L 162, pag. 1) — Regolamento che distingue tra macellazioni effettuate da grandi aziende e altre operazioni di macellazione e gradua l'importo del contributo tra le varie specie di animali in ordine decrescente e che aumenta i contributi per le macellazioni effettuate al di fuori dell'orario normale

Dispositivo

- 1) *L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di discostarsi dai livelli tariffari previsti da tale allegato A, capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a), e di percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della dimensione degli stabilimenti ed è fissata in modo decrescente in funzione del numero di capi abbattuti per tipo di animale.*